

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

BARILLARI – LAPOLLA – CAVALLERI

DI SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 7/2016

Genova, 16 giugno 2016

Oggetto: PROSPETTO DISABILI – AUTOCERTIFICAZIONE ALL'ESONERO ADDETTI A LAVORAZIONI PERICOLOSE

Il Ministero del Lavoro, in data 2 maggio, ha pubblicato sulla pagina “pubblicità legale” del proprio sito internet il decreto interministeriale 10 marzo 2016, recante le modalità di versamento del contributo esonerativo per chi autocertifica l'esonero dall'obbligo per gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (art.3, L. n.68/99). Per l'esonero è richiesto il versamento di un contributo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili alle seguenti coordinate bancarie: IT04A0100003245348027257315. Il primo versamento del contributo esonerativo deve avvenire nei cinque giorni precedenti l'invio dell'autocertificazione telematica.

Il datore di lavoro deve indicare nell'autocertificazione online disponibile sul sito cliclavoro, la classe occupazionale di riferimento e per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive, la base di computo, la quota di riserva, il numero di lavoratori disabili occupati, il numero dei lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio, la base netta, la quota netta e la quota di esonero. Il sistema determinerà in automatico, grazie alla procedura telematica, la quota di riserva, la base netta e la quota massima di esoneri.

L'autocertificazione si deve presentare in via telematica entro il 1° luglio 2016 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto). Dopo la prima fase applicativa si dovrà aggiornare l'autocertificazione telematica entro 60 giorni dalla variazione della quota di esonero.

Rispetto al prospetto informativo inviato prima del 3 maggio scorso, il datore di lavoro potrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero, che dovrà essere ricompresa tra il 24 settembre e il 31 dicembre 2015.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

Si ricorda che i datori di lavoro tra i 15 e i 35 dipendenti non possono usufruire dell'esonero autocertificato.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l'argomento, lasciamo ovviamente ai professionisti che seguono per voi questa materia, l'analisi sia delle procedure che degli obblighi in merito.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI -LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**